T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 7 maggio 2009, n. 4876

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10507/2008 R.G. proposto da L. A., in proprio ex art. 4, c. 3, legge n. 205/2000 elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio;
contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso di questa, ope legis, domiciliato;
per l'accertamento e la declaratoria
di illegittimità del silenzio assertivamente formatosi sulla domanda di accesso agli atti del procedimento relativo al giudizio di avanzamento per l'anno 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'evocata amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la relazione depositata dal ministero della difesa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 dicembre 2008 il magistrato Giuseppe Rotondo;
Presenti le parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 4 novembre 2008 e depositato il successivo giorno 18, il ricorrente, tenente colonnello dell'E.I., agisce in giudizio (in proprio) per l'accertamento la declaratoria di illegittimità del silenzio assertivamente formatosi sulla domanda di accesso agli atti del procedimento relativo al giudizio di avanzamento per l'anno 2007.
L'interessato espone in fatto che:
-in data 14 dicembre 2007 chiedeva, ai sensi della legge n. 241/1990, di acquisire la seguente documentazione: relativa all'avanzamento del 2007: a)verbale della commissione, corredato delle schede di valutazione; b)criteri e parametri di valutazione adottati dalla commissione per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente ed i computi effettuati; c)informazioni contenute in strumenti informatici; d)elenco dei tenenti colonnelli promossi;
-decorsi inutilmente trenta giorni, inoltrava ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
-in data 3 marzo gli veniva consegnato l'esito di accoglimento dell'istanza;
-contestualmente, l'amministrazione gli comunicava il diniego di accesso alla documentazione ed alle informazioni necessarie a far comprendere i criteri ed i parametri adottati dai singoli componenti nonché alle documentazione contenute in strumenti informatici;
-in data 10 marzo 2008 veniva recapitata all'interessato la lettera redatta in data 5 marzo con la quale gli si comunicava che "poteva prendere visione dei documenti richiesti;

-con lettera del 13 marzo 2008, comunicava alla 5^ Divisione che si sarebbe presentato il successivo giorno 18 per visionare la documentazione, chiedendo che in essa vi fosse compresa anche quella specificatamente indicata nella decisione della commissione per l'acceso ai documenti amministrativi;
-il 18 marzo 2008 gli veniva consentita soltanto la visione e l'acquisizione del verbale, delle schede motivazionali afferenti la sua persona (non veniva consentita la visione delle schede dei restanti ufficiali valutati) nonché dell'elenco degli ufficiali promossi;
-in pari data (18 marzo 2008), l'interessato consegnava al nucleo corrispondenza di PERSOMIL una ulteriore istanza confermando quanto già richiesto in data 14 dicembre 2007;
-in data 9 maggio 2008 gli veniva consegnata la lettera datata 30 aprile 2008 con la quale la 5^ Divisione specifica il nominativo del responsabile rappresentando che "le attività della commissione sono chiaramente descritte nel verbale", mentre in merito al mancato accesso alle informazioni in strumenti informatici "riferisce che la richiesta appare generica e, in quanto tale, non consente l'individuazione dei documenti cui si vuole accedere".
Ritenendo che l'amministrazione non avesse provveduto ad ottemperare alla trasmissione dei provvedimenti richiesti (id est: non è stato consentito l'accesso alle schede di valutazione degli ufficiali valutati; alla documentazione caratteristica ed alle informazioni necessarie a far comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla commissione superiore di avanzamento per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) della vigente normativa in materia di avanzamento; ai computi effettuati dalla C.S.A. o da altro personale; alle informazioni contenute in strumenti informatici), egli ha nuovamente instato l'amministrazione a norma dell'art. 25 della legge n. 41 del 1990 in data 29 agosto 2008 reiterando le richieste di cui alla prima istanza del 14 dicembre 2007;
-il successivo 23 ottobre, la 5^ Divisione ha riscontrato l'istanza precisando che "… in data 18 marzo 2008, in esecuzione della decisione della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in datata 11 febbraio 2008, è stato esercitato da parte dell'ufficiale istante presso la direzione generale il diritto di accesso alla documentazione richiesta, ovvero:
-verbale della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativo all'avanzamento al rado di colonnello per l'anno 2007 e schede motivazionali relative all'ufficiale;
--quadro d'avanzamento per l'anno 2007 dei tenenti colonnelli promossi al grado di colonnello. Si precisa che nell'occasione sono state fornite all'ufficiale anche informazioni in merito ai criteri ed i parametri adottati dalla commissione superiore di avanzamento in sede di valutazione e sono stati indicati il termine e l'unità responsabile del procedimento".
Il ricorrente deduce, in punto di diritto, eccesso di potere nonché violazione degli artt. 2, 10, 22, 23 e 25 della legge n 241/1990.
Il ricorso è inammissibile per tardività, carenza di interesse e mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Consta in fatto che:
-il 18 marzo 2008, il ricorrente ha esercitato l'accesso ai documenti amministrativi;

-in pari data (18 marzo 2008), egli ha manifestato all'amministrazione alcune perplessità procedimentali (estranee, per la verità, al procedimento di accesso ed involgenti, piuttosto, profili di legittimità del giudizio valutativo passibili di scrutinio esclusivamente nell'ambito di un ordinario processo cognitorio);
-il 9 maggio l'interessato ha avuto piena conoscenza legale della nota datata 30 aprile 2008 con la quale l'amministrazione gli comunicava quanto segue: "*La S.V. ha chiesto di conoscere il motivo del mancato accesso ad eventuali documenti concernenti l'individuazione dei criteri ed i parametri deliberati dalla commissione di avanzamento in sede di valutazione. Con riferimento a tale richiesta, sia in sede di accesso presso questa direzione generale in data 18 marzo 2008 che nelle note di cui a riferimento c) e d) è stato rappresentato che le attività della c.s.a. sono chiaramente descritte nel verbale redatto in conformità al modello allegato al citato d.m. n. 571/1993 e che le valutazioni sono state effettuate tenendo conto degli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali così come previsto dall'art. 15, 1 c., del d. lvo n. 490/1997. Quanto, invece, al mancato accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici si ribadisce che la richiesta appare generica e, in* quanto tale, non consente l'individuazione del documento cui si vuole accedere … *Quanto, infine, alle osservazioni relative a graduatorie di ufficiali ordinate in blocchi "formati a tavolino", a punteggi e a schede motivazionali formulati dalla commissione in modo sostanzialmente uguale e ad esami di libretti personali effettuati in meno di 1 minuto, si precisa che la commissione di avanzamento gode in materia di un'ampia discrezionalità ….".*
Ebbene, la comunicazione provvedimentale datata 30 aprile 2008, conosciuta il successivo 9 maggio, è rimasta inoppugnata. Se il ricorrente, percepitane la lesività, avesse inteso contrastarla, avrebbe dovuto farlo nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla sua piena conoscenza legale, ovvero entro il giorno 8 giugno 2008. Così non è stato. Egli, invero, ha scelto di instare nuovamente l'amministrazione il 29 agosto, reiterando la medesima istanza del 14 dicembre 2007 quest'ultima già riscontrata, però, dall'amministrazione (sia pure all'esito del procedimento instaurato dinanzi alla commissione per l'accesso) sia mediante l'accesso, consentito il 18 marzo, che con la nota datata 30 aprile (di cui sopra è stata fatta menzione).
La successiva risposta fornita dall'amministrazione, datata 6 ottobre e pervenuta al ricorrente il successivo giorno 23, deve qualificarsi, per il suo contenuto, atto meramente confermativo, privo di autonoma e rinnovata lesività; con essa, infatti, l'amministrazione si è limitata a precisare i fatti storici riepilogando le fasi del procedimento di accesso fino ad allora svoltesi: si legge, infatti, nella nota che "… in data 18 marzo 2008, in esecuzione della decisione della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in datata 11 febbraio 2008, è stato esercitato da parte dell'ufficiale istante presso la direzione generale il diritto di accesso alla documentazione richiesta, ovvero:
-verbale della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativo all'avanzamento al rado di colonnello per l'anno 2007 e schede motivazionali relative all'ufficiale;
-quadro d'avanzamento per l'anno 2007 dei tenenti colonnelli promossi al grado di colonnello. Si precisa che nell'occasione sono state

fornite all'ufficiale anche informazioni in merito ai criteri ed i parametri adottati dalla commissione superiore di avanzamento in sede di valutazione e sono stati indicati il termine e l'unità responsabile del procedimento".
Orbene, l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato (Sentenza 18 aprile 2006 n. 6) ha chiarito che "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi configura una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), offre al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, caratterizzando la analoga strumentalità dell'azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell'interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati. Ne deriva che l'art. 25, commi 5 e 4 della l. 241 del 1990 – che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso – pone un termine all'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, con l'ulteriore conseguenza che la mancata impugnazione del diniego nel predetto termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo".
Il ricorso in esame s'appalesa, infine, inammissibile anche per mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad almeno uno dei controinteressati quali sono i colleghi di cui il ricorrente intende conoscere gli atti.
In conclusione, il ricorso, per quanto sin qui argomentato, è inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara inammissibile il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il ricorrente alle refusione delle spese processuali che liquida in € 1.000,00.
Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2008, con l'intervento dei sigg.ri Magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Franco Angelo Maria De Bernardi - Consigliere
Dott. Giuseppe Rotondo - Giudice relatore ed estensore